



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

P.F. Prevenzione e Promozione della salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro
Il Dirigente

Regione Marche



Al Direttore UOC Medicina Legale AV2
Dr. Fabio Gianni

Ai Direttori Medicina Legale
AAVV 1-3-4-5 ASUR Marche

Al Direttore sanitario ASUR Marche

Oggetto: Emergenza Sanitaria COVID-19 – L.R. n. 3/2005 e R.R. n. 3/2009 - “trasporto salme a bara aperta” – quesito.

In merito al quesito in oggetto, si precisa quanto segue.

In questa fase resta sospeso il trasporto della salma “a bara aperta” solo nei casi di decessi per COVID-19 o per sospetto COVID-19, o nel caso in cui questa patologia non possa essere esclusa, come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 15280/20 del 2 maggio 2020.

Si premette che con l’espressione “*trasporto a bara aperta*” si intende ogni tipo di trasporto di defunto che non sia all’interno di un feretro sigillato, ai fini della sua ammissibilità si deve far riferimento alle indicazioni contenute nel DPR. n. 285 del 10 settembre 1990, normativa alla quale la circolare del Ministero della salute n. 15280/20 (aggiornata dalla successiva n. 18457/20 ma non per i punti di interesse per rispondere al quesito sottoposto) rinvia per quanto in essa non precisato.

Con circolari del Ministero della salute, tra cui la n. 15280/20, in presenza di fatti epidemici ampi come quello registrato in Italia nel periodo appena trascorso e in piena emergenza, si sono estese le cautele anche al caso di *sospetto COVID-19* (punto A.3 circolare) e al caso di in cui *non si potesse escludere la presenza nel defunto di COVID-19* (punto A.4 circolare), questo a fini precauzionali. Le due cautele aggiuntive decadono un mese dopo il termine dell’emergenza.

Circa i criteri di conclamata o sospetta presenza di COVID-19 il Ministero della salute si è espresso come segue:

La presenza conclamata di malattia infettiva SARS-COVID-2 in un defunto è quando si sia in presenza di conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. Quindi si intende la diagnosi di positività al tampone diagnostico effettuata in uno dei laboratori regionali validati.

Il sospetto di presenza di malattia infettiva SARS-COVID-2 per un defunto è quando la persona in vita ha manifestato segni e sintomi clinici corrispondenti, ovvero presentava infezione respiratoria acuta e senza un’altra eziologia che spiegasse pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, oppure una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di SARS-COVID-2 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, oppure ancora, infezione respiratoria acuta grave per la quale sia richiesto il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. La definizione si basa quindi prevalentemente su criteri clinici ed epidemiologici.

Invece la *valutazione residuale* rispetto ai due criteri sopra riportati di quando si possa escludere nel defunto l’infezione da COVID-19 è lasciata al medico intervenuto.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

*P.F. Prevenzione e Promozione della salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro
Il Dirigente*

Regione Marche



In caso di conclamata presenza di COVID-19, una volta accertata la positività iniziale, questa può essere esclusa solo con il criterio di guarigione, ossia con due tamponi negativi eseguiti a distanza di 24 ore uno dall'altro. Altre situazioni (ad es. persona defunta senza esecuzione di tampone per la negatività, persona defunta dopo il solo primo tampone negativo) rientrano tra i casi di sospetta presenza di COVID-19.

Cordiali saluti

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di lavoro
(Dr. Fabio Filippetti)

9

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa